

Roma, li 30/08/2021

Alla Direzione Centrale Sanità e Welfare della  
Regione Piemonte  
C.so Regina Margherita, n. 153 bis  
10100 - TORINO  
Pec: [sanita@cert.regione.piemonte.it](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it)

All'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino  
Via Sant'Anselmo, n. 14  
10100 - TORINO  
Pec: [ordinefarmacistito@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistito@pec.fofi.it)

All'Autorità Garante della Concorrenza e del  
Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a  
00198 - ROMA  
Pec: [Protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:Protocollo.agcm@pec.agcm.it)

**Oggetto: Diffida ad autorizzare immediatamente i test antigenici rapidi salivari quali presupposto per ottenere il rilascio del certificato verde Covid-19 (c.d. green pass) ampliando i centri abilitati a beneficio di tutta la popolazione, in particolare di insegnanti e studenti, e loro certificazione da parte delle farmacie.**

**Da parte di**

**Mille Avvocati per la Costituzione**, quale associazione regolarmente costituita alla quale hanno aderito avvocati italiani, anche in rappresentanza di molti altri colleghi e cittadini, che vigilano conformemente alle finalità statutarie sull'osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone rispetto alla normativa interna, alla Costituzione della Repubblica Italiana, alla carta C.E.D.U., al diritto dell'Unione Europea e infine ai Trattati Internazionali.

**Nei confronti**

**Della Direzione Centrale Sanità e Welfare della Regione Piemonte per l'ampliamento dei centri abilitati per il ritiro e la consegna dei campioni da parte delle ASL ed il reperimento sul mercato della Regione del test antigenico rapido salivare quale presupposto per ottenere il rilascio del certificato verde Covid-19 (c.d. green pass) di cui alla normativa sotto richiamata e parimenti per ottenere l'attestazione degli esiti da parte delle farmacie regionali/provinciali (private e pubbliche).**

Premesso che :

- l'art. 9, 2° comma del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 prevede che *“Le certificazioni verdi COVID-19 ((attestano)) una delle seguenti condizioni:*

*a) avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;*

**ASS.NE MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE**  
**v. Antonio Pollaiolo 5 – 00197 Roma**  
**[www.milleavvocati.it](http://www.milleavvocati.it) – [1000avvocatiperlacostituzione@gmail.com](mailto:1000avvocatiperlacostituzione@gmail.com)**

*b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*

*c) effettuazione di **test antigenico rapido** o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2”;*

- il decreto-legge n. 111 del 06 agosto 2021 ha introdotto per il settore scolastico l'art. 9-ter nel corpo normativo di cui all'alinea che precede il cui 1° comma rinvia ai presupposti richiesti per l'ottenimento della certificazione verde come riportati sopra e precisamente: *“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”;*

- pertanto, il personale scolastico che non si è vaccinato (*sub lettera a*) dell'art. 9 citato) o che non ha avuto la guarigione da covid-19 (*sub lettera b*) dell'art. 9 citato) è tenuto ad esibire il certificato verde rilasciato in esito all'esecuzione con risultato negativo di un tampone di tipo molecolare o di tipo rapido di cui alla lettera c) del medesimo art. 9 su richiamato;

- il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha ancor prima introdotto, per l'intera popolazione, l'art. 9-bis nel corpo decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 il cui 1° comma rinvia ai presupposti richiesti per l'ottenimento della certificazione verde come riportati sopra per l'accesso a determinati servizi ed attività, precisamente: *“A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:*

*a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;*

*b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*

*c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;*

*d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*

*e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*

*f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;*

*g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;*

*h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;*

*i) concorsi pubblici”.*

- il tampone molecolare viene equiparato a quello rapido (e in quest'ultimo viene ricompreso quello c.d. salivare) per espressa previsione normativa;

- infatti, sulla pagina istituzionale dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) in merito al tampone rapido vi è la seguente precisazione confermativa di quanto fin qui detto e ciò fin dalla rubrica dell'avviso pubblicato che riporta quanto segue: *“test antigenico rapido (mediante tampone nasale,*

naso-oro-faringeo, *salivare*) il test antigenico rapido **costa meno** e non ha bisogno di personale specializzato, producendo più rapidamente il risultato (30-60 minuti) rispetto al test molecolare. E' uno strumento utile soprattutto per le indagini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le azioni di controllo”;

- inoltre, la circolare del ministero dell'Istruzione, prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 dichiara in conformità alle norme sopra riportate che “la certificazione verde (...) è rilasciata nei seguenti casi: (...) **essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti**”;

- la richiamata circolare trova ulteriore conferma dell'assimilabilità del test molecolare al test antigenico rapido di tipo salivare nella circolare del Ministero della Salute, prot. n. 21675 del 14 maggio 2021 ove si legge che: *Il Ministero, nell'indicare quando usare il test salivare molecolare, evidenzia che il campione di saliva “può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da Sars-CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l'accettabilità di test ripetuti, in particolare: se vengono sottoposti a screening individui molto anziani o disabili e in caso di carenza di tamponi”*;

- la circolare ministeriale, prot. n. 21675 citata *supra* dichiara altresì che i test salivari molecolari “**possono rappresentare uno strumento utile per il monitoraggio e controllo dell'infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico**. Alcuni studi pubblicati nel 2020 hanno rilevato sensibilità comprese tra il 53 e il 73%”;

- anche le circolari più risalenti non escludono l'utilizzo del test antigenico rapido di tipo salivare quale ad esempio la circolare del ministero della salute, prot. n. 5616 del 15 febbraio 2021 che evidenzia che: “*raccogliendo le indicazioni del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – ECDC, la circolare n. 705 dello 08 gennaio 2021 “aggiornamento della definizione di caso covid-19 e strategie di testing” ha indicato la possibilità di conferma di caso di covid-19 mediante test antigenico, in alternativa al test molecolare*”;

- la circolare di FEDERFARMA del 20 maggio 2021, prot. n. UE-AA/7913/291/F7/PE “*chiarisce che ad oggi, i test diagnostici salivari con marchio CE disponibili nell'UE sono ad esclusivo uso professionale e sono:*

*test molecolari*

*test antigenici di laboratorio*

*test antigenici rapidi (immunocromatografici).*

*Tenendo conto di tali elementi, Federfarma informa che ha ritenuto necessario inviare al Ministero della Salute una nota (allegato n. 2) con la quale è stato evidenziato che, nel caso dei test antigenici rapidi su base salivari per uso professionale, i medesimi possono essere somministrati in farmacia dal farmacista, quale professionista in grado di garantire le corrette modalità di esecuzione di tale nuova tipologia di indagine diagnostica”;*

- **la Regione Piemonte**, con comunicazione presente sul sito istituzionale del **5 luglio 2021** intitolata “**COVID-19: in Piemonte al via l'utilizzo dei tamponi salivari**” ha espressamente affermato che: “*In Piemonte inizia l'utilizzo dei tamponi salivari per lo screening finalizzato a individuare la presenza del Covid-19. Il test è stato messo a punto dai ricercatori del Centro di Biotecnologie Molecolare dell'Università di Torino, in linea con la sperimentazione in questo ambito dello scorso anno. Sarà*



***dunque possibile disporre di un nuovo test affidabile per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2***. In una prima fase, l'uso di questa metodica verrà riservata alle persone con disabilità, ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali (418, con circa 6.000 ospiti in tutta la regione), dove, secondo una circolare del Ministero della Salute dell'8 maggio scorso, **il controllo sulla diffusione del virus deve essere effettuato almeno una volta al mese**. Nel protocollo che l'Unità di crisi ha inviato ai gestori di queste strutture e agli Enti gestori delle Politiche sociali **si legge come come i test salivari presentino, a fronte di una sensibilità media non molto inferiore in termini di precisione a quella dei tamponi naso-faringei, una serie di indubbi vantaggi, dalla minor invasività alla facilità di esecuzione**";

- in tale comunicazione l'assessore alla ricerca applicata Covid, **Matteo Marnati**, ha dichiarato che: **"Già la prossima settimana saremo pronti a partire con questo importante strumento di tracciamento del virus, che ha la caratteristica di essere molto meno invasivo dei tamponi naso-faringei. Ci permetterà quindi di proseguire con maggior facilità con l'attività di screening nei disabili, con la possibilità di valutare una eventuale sua estensione anche ai minori a settembre, per la riapertura delle scuole. Ne abbiamo già acquisiti 60.000 pezzi, ma siamo pronti ad ulteriori approvvigionamenti"** ed il Rettore dell'Università di Torino, **Stefano Geuna**, ha aggiunto che: **"Una nuova iniziativa frutto dalla relazione virtuosa tra Università, Regione Piemonte e soggetti impegnati sul territorio a combattere il Covid-19. Ancora una volta, UniTo ha messo a disposizione le sue competenze scientifiche, i laboratori e gli strumenti per la predisposizione di un nuovo test, efficace nell'identificare la presenza del Coronavirus"**;

- la scelta di vaccinarsi o meno è libera, pertanto le opzioni sono entrambe legittime, essendo invece la guarigione un evento occasionale che non dipende dalla volontà del singolo;

- d'altra parte prevedere il tampone molecolare rino-faringeo quale unica alternativa al vaccino, **in primis** per gli insegnanti e gli studenti che sarebbero **costretti a sottoporsi a tale screening ogni 48 ore per poter lavorare e studiare** – che sono, tra gli altri, diritti primari ed inviolabili previsti dalla Costituzione – costituirebbe un **"trattamento inumano o degradante"** in violazione dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europe (C.E.D.U.), oltre che idoneo a sviluppare infezioni e lesioni nel tratto nasale in conseguenza dell'invasività del test, così come evidenziato nello studio dell'Accademia Nazionale di Medicina francese dello 08 aprile 2021;

- pertanto la previsione del solo test rino-faringeo con esclusione del test salivare, peraltro già approvato e validato dalla Regione, sarebbe **irragionevolmente vessatoria** per la popolazione ed in particolare per gli insegnanti e gli studenti;

- l'ampliamento dei centri abilitati ai test antigenici rapidi salivari a beneficio di tutta la popolazione **dovrebbe quindi coinvolgere tutte le farmacie provinciali/regionali (pubbliche e private)** con conseguente autorizzazione ad attestare l'esito del test.

### **Tutto ciò premesso**

fermo restando che Mille Avvocati per la Costituzione ritiene illegittima tutta la disciplina sopra richiamata, a partire dalla stessa declaratoria emergenziale, in quanto discriminatoria e contraria alla Costituzione della Repubblica Italiana, alla carta C.E.D.U., al diritto dell'Unione Europea e infine ai

Trattati Internazionali e che pertanto la presente diffida non deve intendersi quale implicita accettazione di tutta la normativa emergenziale ma solo quale rimedio temporaneo per limitare al minimo la compressione dei diritti dei cittadini, dovendosi rimarcare il principio per cui una persona asintomatica è sana fino a prova contraria, prova che deve gravare sulla pubblica amministrazione, e non – al contrario – malata fino a prova contraria a carico del cittadino

**si diffida**

la Regione Piemonte - Direzione Centrale Sanità e Welfare ad autorizzare immediatamente i test antigenici rapidi salivari quali presupposto per ottenere il rilascio del certificato verde Covid-19 (c.d. green pass) di cui alla normativa richiamata prevedendo il facile reperimento sul mercato della Regione di tali test ed ampliando a tal fine i centri abilitati per il ritiro e la consegna dei campioni da parte delle ASL con il coinvolgimento delle farmacie regionali/provinciali (private e pubbliche) all'uopo autorizzate ad attestarne gli esiti ai fini del suddetto certificato verde (c.d. green pass).

In via di subordine, autorizzare e disporre quanto sopra, cominciando quantomeno dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 111 del 06 agosto 2021 per il settore scolastico.

Con osservanza.

Torino, li 30 agosto 2021

Avv. Massimo Agerli

Avv. Ivana Rosso

Il Presidente Avv. Angelo Di Lorenzo

Il Segretario Avv. Roberto Martina

